

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 465/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2013

**che modifica il regolamento (CE) n. 192/2007 il quale impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CE) n. 192/2007 <sup>(2)</sup>, il Consiglio aveva imposto un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan in seguito ad un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale. Le misure inizialmente prese nell'agosto 2000 <sup>(3)</sup> sono attualmente oggetto di un altro riesame in previsione della scadenza <sup>(4)</sup>.
- (2) Con decisione 2000/745/CE <sup>(5)</sup> la Commissione aveva accettato un impegno di prezzo offerto, tra altre società, dalla società indonesiana P.T. Polypet Karyapersada («Polypet»). In esito alle risultanze e alle conclusioni relative al riesame di un «nuovo esportatore» <sup>(6)</sup>, con decisione

2002/232/CE <sup>(7)</sup>, la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla società indiana Futura Polymers Ltd, che è stata di conseguenza rinominata Futura Polyesters Ltd («Futura») <sup>(8)</sup>.

## B. REVOCA DEGLI IMPEGNI E MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 192/2007

- (3) Con decisione 2013/223/UE <sup>(9)</sup>, la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni con le società Polypet e Futura. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 192/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2007 è sostituita dalla seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
«India	Reliance Industries Ltd	A181
India	Pearl Engineering Polymers Ltd	A182
India	Dhunseri Petrochem & Tea Ltd	A585»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU C 55 del 24.2.2012, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU L 78 del 21.3.2002, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU L 78 del 21.3.2002, pag. 12.

<sup>(8)</sup> GU C 116 del 16.5.2003, pag. 2.

<sup>(9)</sup> Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. QUINN

---